**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE ESTERIORI AI**

**FABBRICATI E ALL’ARREDO URBANO**

**Art. 121**

**Aspetto e manutenzione degli edifici**

**F) IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E CONTENITORI DI COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO**

- Si intendono quegli impianti tecnologici, o parti d’essi, di normale corredo delle esigenze residenziali inerenti

alla climatizzazione degli ambienti, all’autonoma produzione di energia elettrica ed all’immagazzinaggio di combustibile per il riscaldamento e la cottura dei cibi.

Le unità esterne di tali impianti non possono essere poste all’esterno della facciata che prospettano sulle vie principali, salvo giustificati motivi che il Servizio Tecnico Urbanistico dovrà verificare ed eventualmente autorizzare.

L’installazione nell’ambito del centro storico, di pannelli fotovoltaici o per la produzione di acqua calda, è sottoposta alla verifica del rispetto delle N.T.A. del vigente Piano di Recupero e a quanto indicato al seguente punto h).

**H) INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI, FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DI EDIFICI RICADENTI NEL CENTRO STORICO.**

Nel centro storico comunale, l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, è consentita esclusivamente sulle coperture degli edifici. È vietata invece l’installazione di apparecchiature alimentate da fonti eoliche.

In riferimento a quanto disposto dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001, dall’art. 7 comma 2 del D.lgs. 28/2011 e in osservanza a quanto sancito dalla Legge Regionale 26/04/2012 n. 8, l’installazione di impianti solari, fotovoltaici sui tetti degli edifici ricadenti nel centro storico, è assoggettata alla Procedura Abilitativa Semplificata.

L’impianto dovrà essere posizionato, previa attenta valutazione architettonica appurata tramite un’approfondita documentazione fotografica, con priorità su coperture “secondarie” poste in posizioni defilate rispetto a spazi e vie pubbliche.

Ove non sia possibile tale posizionamento, l’inserimento sulla copertura principale del fabbricato dovrà tener conto della valenza storico - archiettonica dello stesso e privilegiando parti di questa convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l’impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili da vie, spazi pubblici o di uso pubblico, in modo tale da ottenere un armonico inserimento nel contesto ambientale e architettonico.

La realizzazione degli impianti deve essere accompagnata dalla riqualificazione, se necessaria, dell’intera copertura dell’edificio prevedendo almeno l’eliminazione degli elementi incongrui (eternit, lucernai atipici o non più necessari, camini ed altri elementi prefabbricati o di natura precaria, ecc..) che potranno essere sostituiti con materiali ed elementi tradizionali.

Per gli interventi di ristrutturazione o di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento del tetto, i pannelli (integrati) dovranno essere preferibilmente inseriti all’interno del pacchetto costruttivo, conseguendo una complanarità fra manto di copertura e parte superficiale del pannello.

L’installazione degli impianti è ammessa esclusivamente entro i limiti della falda e tutti i profili, le cornici e i sistemi di montaggio e fissaggio eventualmente in vista, dovranno essere colorati con tinte compatibili con il contesto architettonico in cui si inserisce e non provocare riflessi.

Nel caso in cui, su ciascuna falda di tetto, siano presenti diversi campi di collettori solari o pannelli fotovoltaici, questi dovranno dello stesso aspetto estetico (colore) ed avere uguale allineamento e forme coerenti.

 I serbatoi di accumulo e ogni altro elemento necessario per la funzionalità degli impianti solari termici, dovranno essere obbligatoriamente posizionati all’interno dei fabbricati.